

Delibera n° 1206

Estratto del processo verbale della seduta del
27 luglio 2023

oggetto:

L 238/2016, ART 39, COMMA 3 E COMMA 4. DOC «PROSECCO» ATTINGIMENTO STRAORDINARIO CAMPAGNA VITIVINICOLA 2023/2024, ATTIVAZIONE DELLA MISURA DELLO STOCCAGGIO OBBLIGATORIO E DELLA GESTIONE DEI SUPERI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (CE) n. 2019/33/UE, della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39 che,

- al comma 3, prevede che le regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, disciplinino l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG, per conseguire l'equilibrio di mercato;

- al comma 4, stabilisce che le regioni, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino;

RICHIAMATI:

- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni);

- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2009 (Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Prosecco", riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e approvazione dei relativi disciplinari di produzione);

- il decreto ministeriale n. 352114 del 2 agosto 2021 con il quale è stato confermato al Consorzio di tutela della DOC "Prosecco", l'incarico triennale a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC "Prosecco";

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 giugno 2023 (Modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Prosecco")

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale

- n. 1117 del 17 luglio 2020 della Regione Friuli Venezia Giulia con cui, d'intesa con la Regione del Veneto, è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'iscrizione dei vigneti di varietà Glera allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC "Prosecco" per le campagne vitivinicole 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

- n. 1097 del 21 luglio 2023 della Regione Friuli Venezia Giulia con cui, d'intesa con la Regione del Veneto, è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'iscrizione dei

vigneti di varietà Glera allo schedario viticolo ai fini dell' idoneità alla rivendicazione della DOC "Prosecco" per le campagne vitivinicole 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026;

CONSIDERATO che con nota n. 146/2023 del 30 giugno 2023, protocollata al n. 383644 il 30 giugno 2023, il Consorzio di tutela della DOC "Prosecco", con riferimento all'intero territorio della denominazione ha chiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Regione del Veneto di adottare un provvedimento ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della legge 238/2016, in via straordinaria valevole solo per la vendemmia 2023, in deroga alla deliberazione giuntale n. 1117 del 17 luglio 2020, concernente l'iscrizione alla DOC "Prosecco" di una superficie vitata di Glera nella misura massima di ettari 2,5 (due virgola cinque) per azienda, da calcolare sul totale della superficie vitata di Glera in conduzione alla stessa azienda alla data del 15 maggio 2023, che risulti inserita nella consistenza territoriale del fascicolo SIAN entro la medesima data, sia potenzialmente idonea, sia già iscritta allo schedario viticolo e non rivendicabile alla DOC "Prosecco" in forza delle disposizioni regionali vigenti, che

- a) sia stata realizzata entro il 31 luglio 2018
- b) sia stata reimpiantata, tra il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 2022, nella misura massima di ettari 1 (uno), con autorizzazioni al reimpianto originate da estirpi di vigneti già in conduzione all'azienda al 31 luglio 2018, ricadenti nel territorio della denominazione, e con autorizzazioni originate da estirpi di vigneti, in conduzione all'azienda nel territorio della denominazione, avvenuti entro il 31 luglio 2018; il limite massimo di un ettaro è calcolato tenendo conto della superficie di Glera di cui al punto a) in conduzione alla medesima azienda alla data del 24 marzo 2022;

ATTESO che nell'istanza il Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" ha chiesto di fare salvi i reimpianti di vigneti di Glera effettuati a seguito di estirpo di una pari superficie già ricompresa nei punti a) e b) e i casi di successione mortis causa e di trasferimento totale dell'azienda;

CONSIDERATO, inoltre, che con la citata nota n. 146/2023, il Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" ha chiesto ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge 238/2016:

- l'attivazione della misura dello stoccaggio del prodotto (uve, mosti, vini) della vendemmia 2023 proveniente dai vigneti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del disciplinare di produzione vigente e idonei alla rivendicazione della DOC "Prosecco", con termine al 31 dicembre 2024;
- l'introduzione di un vincolo di destinazione degli esuberanti di produzione di cui al comma 6 dell'articolo 4 del disciplinare di produzione della DOC "Prosecco";
- la fissazione della resa massima ammissibile di trasformazione dell'uva in vino rivendicabile alla DOC "Prosecco" al 75 per cento, senza ulteriore possibilità di generare eccedenze di cantina;

CONSIDERATA l'istanza del Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" nella quale si richiede che:

- lo stoccaggio sia modulato in misura proporzionale rispetto a quelle che sono le differenti rese produttive dei vigneti previste nei primi anni di impianto;
- i volumi di prodotto stoccati non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere detenuti, in proprietà, presso le stesse ditte produttrici o presso terzi, né immessi alla fase di elaborazione e/o imbottigliamento antecedentemente l'adozione del relativo provvedimento giuntale di svincolo dello stoccaggio;
- i volumi sottoposti a stoccaggio potranno essere svincolati totalmente o parzialmente previa richiesta presentata dal Consorzio alle amministrazioni regionali prima del mese di dicembre 2024 e che la durata del provvedimento di stoccaggio potrà essere prorogata successivamente al 31 dicembre 2024 previa richiesta del medesimo Consorzio;

- i volumi sottoposti a stoccaggio non potranno essere riclassificati volontariamente dall'azienda;

ATTESO che l'istanza è corredata del verbale dell'Assemblea consortile del 26 maggio 2023, della relazione tecnico economica, del verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 27 giugno 2023 e dal verbale dell'incontro del 23 maggio 2023 con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema della DOC "Prosecco";

CONSIDERATO che nella relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione, il Consorzio evidenzia un tendenziale squilibrio tra il potenziale dell'offerta e della domanda di prodotto certificato che richiede un intervento regolatore del mercato;

RITENUTO che le misure richieste siano finalizzate a stabilizzare i prezzi delle uve e dei vini della denominazione e che, come evidenziato anche dall'analisi sull'evoluzione della denominazione nelle ultime campagne di commercializzazione e dalle previsioni di mercato, la proposta formulata dal Consorzio sia coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a denominazione di origine, nonché in linea con l'attuale situazione congiunturale, al fine di conseguire l'equilibrio di mercato;

CONSIDERATO che l'iniziativa nelle intenzioni del proponente, pur essendo un intervento equilibratore limitato temporalmente alla vendemmia 2023, consente di sostenere il sistema vitivinicolo della denominazione DOC "Prosecco" con l'obiettivo di raggiungere una crescita dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda, in funzione dell'evoluzione dei consumi;

CONSIDERATO che per effetto dell'articolo 5 comma 10 del disciplinare modificato con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19 giugno 2023 (Modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Prosecco"), le tipologie "Prosecco" frizzante, "Prosecco" spumante e "Prosecco" spumante rosé devono essere commercializzate dal produttore a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia;

ATTESO che l'iscrizione alla DOC "Prosecco" dei vigneti potenzialmente idonei realizzati con la varietà Glera presenti nello schedario viticolo come da richiesta del Consorzio con nota n. 146/2023, di seguito definita come "attingimento straordinario", viene disposta d'intesa con la Regione del Veneto, per la sola vendemmia 2023, al fine di conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di mercato, in deroga alle precedenti disposizioni giuntali;

ATTESO che, nel merito della richiesta del Consorzio DOC "Prosecco", sono state concordate con la Regione del Veneto le modalità operative per la gestione congiunta della misura di attingimento straordinario;

CONSIDERATO che per il carattere straordinario dell'iniziativa che introduce un limite di iscrizione della superficie vitata di Glera per ciascuna azienda a seconda dell'ubicazione regionale dei terreni vitati, delle peculiarità del vigneto in ordine alle date di realizzazione, alla presenza nel fascicolo SIAN e alle autorizzazioni esercitate, si rende necessario identificare tali superfici rispetto alle altre sempre in conduzione alla singola azienda, tale da richiedere l'attivazione di una modalità informatica di gestione dell'iscrizione limitata alla vendemmia 2023, con utili riflessi anche sulle attività di controllo da parte degli enti competenti;

ATTESO che, stante il carattere straordinario dell'intervento limitato alla vendemmia 2023, eventuali analoghi provvedimenti per le campagne future potranno formare oggetto di specifica richiesta da parte dei soggetti interessati secondo le disposizioni del comma 3 dell'articolo 39 della legge n. 238/2016;

SENTITE le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della Regione;

CONSIDERATO che sono pervenute:

- la nota di Confagricoltura Friuli Venezia Giulia Udine, protocollata al n. 419847 del 19 luglio 2023
- l'esposto trasmesso dall'azienda Bosco del Merlo – Le Vigne di Lucia s.s.a., protocollato al n. 421958 del 20 luglio 2023 e sottoscritto da altre nove aziende;

RITENUTO in merito alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni del Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" fornite rispettivamente con la nota n.168/2023 del 21 luglio 2023, protocollata al n. 428483 in data 24 luglio 2023 e con la nota 172/2023, protocollata al n. 428303 in data 24 luglio 2023, che la richiesta del Consorzio relativa alla gestione delle produzioni per la vendemmia 2023 sia comunque finalizzata al raggiungimento di un equilibrio complessivo del mercato, pur tenendo in considerazione le posizioni delle varie componenti della filiera e in armonia con il quadro normativo vigente;

ATTESO che la Regione Veneto ha in corso di adozione analogo provvedimento;

RITENUTA accoglibile la richiesta del Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" di attingimento straordinario a DOC "Prosecco", di attivazione della misura dello stoccaggio obbligatorio e della gestione dei superi;

Su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3 e 4, della legge 12 dicembre 2016 n. 238, per le motivazioni esposte in premessa e d'intesa con la Regione del Veneto, di accogliere, la richiesta formulata dal Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" con nota n. 146/2023 del 30 giugno 2023, protocollata al n. 383644 il 30 giugno 2023, e di stabilire, in deroga a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1097 del 21 luglio 2023, per la sola vendemmia 2023, per ciascuna azienda, l'iscrizione alla DOC "Prosecco" di una superficie vitata di Glera potenzialmente idonea, già iscritta allo schedario viticolo e non rivendicabile alla DOC "Prosecco" in forza delle disposizioni regionali vigenti, in conduzione alla stessa azienda alla data del 15 maggio 2023, che risulti inserita nella consistenza territoriale del fascicolo SIAN entro la medesima data, nella misura massima di ettari 2,5 (due virgola cinque), da calcolare sul totale della superficie vitata di Glera non rivendicabile alla DOC "Prosecco", che

- a. sia stata realizzata entro il 31 luglio 2018;
- b. sia stata reimpiantata, tra il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 2022, nella misura massima di ettari 1 (uno) con autorizzazioni al reimpianto originate da estirpi di vigneti già in conduzione all'azienda al 31 luglio 2018, ricadenti nel territorio della denominazione e con autorizzazioni originate da estirpi di vigneti, in conduzione all'azienda nel territorio della denominazione, avvenuti entro 31 luglio 2018; il limite massimo di un ettaro è calcolato tenendo conto della superficie di Glera di cui al punto a) in conduzione alla medesima azienda alla data del 24 marzo 2022.

2. Sono fatti salvi i reimpianti di vigneti di Glera effettuati a seguito di estirpo di una pari superficie già ricompresa nei punti a) e b) e i casi di successione mortis causa e di trasferimento totale dell'azienda.

3. Nel caso di aziende che conducano superficie vitata a Glera superiore al limite massimo indicato al punto 1, ricadenti sul territorio regionale della denominazione, le superfici vitate oggetto di attingimento straordinario di cui al punto 1 sono comunicate al Servizio competente prima dell'inizio della raccolta delle medesime uve di Glera, utilizzando le modalità informatiche rese disponibili dall'Amministrazione regionale.

4. Di stabilire che, stante la temporaneità ed esclusività dell'intervento di cui al punto 1, limitato alla vendemmia 2023 della campagna viticola 2023/2024, eventuali analoghi

provvedimenti per le campagne future potranno formare oggetto di specifica richiesta da parte dei soggetti interessati secondo le disposizioni del comma 3 dell'articolo 39 della legge n. 238/2016.

5. Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge 238/2016, di disporre l'attivazione della misura dello stoccaggio del prodotto (uve, mosto, vini) della vendemmia 2023, proveniente dai vigneti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2009, idoneo alla rivendicazione della DOC "Prosecco" ed eccedente:

- i 150 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 180 quintali/ettaro per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo;
- i 90 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 108 quintali/ettaro per i vigneti al secondo ciclo vegetativo.

6. Di stabilire che:

- la misura di cui al punto 5 dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2024, salvo proroga su richiesta del Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" presentata alle competenti Amministrazioni regionali e corredata di idonea relazione tecnico economica;
- il detentore del prodotto sottoposto a stoccaggio non può procedere alla riclassificazione dello stesso;
- i volumi di prodotto stoccati non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere detenuti, in proprietà, presso le stesse ditte produttrici o presso terzi, né immessi alla fase di elaborazione e/o imbottigliamento antecedentemente l'adozione del relativo provvedimento giuntale di svincolo dello stoccaggio;
- il Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" presenta alla Regione entro il 31 dicembre 2024 richiesta motivata di svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini di una sua designazione alla DOC "Prosecco".

7. Di stabilire che gli esuberi di produzione provenienti dai vigneti della varietà Glera previsti dall'articolo 4, comma 6, del disciplinare di produzione della DOC "Prosecco", sono destinati alla produzione di prodotti diversi dal vino.

8. Di prevedere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016, per i prodotti della vendemmia 2023, che la resa massima di trasformazione di uva in vino non superi il limite del 75 per cento e che gli esuberi di cantina previsti dall'articolo 5, comma 5, del disciplinare di produzione della DOC "Prosecco" non siano ammissibili.

9. Il Servizio valorizzazione qualità delle produzioni competente per materia è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento relativamente all'attivazione di una modalità informatica di gestione dell'iscrizione di cui al punto 1 e dell'invio degli esiti all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, alla Società Valoritalia srl, alla Regione del Veneto e al Consorzio di tutela della DOC "Prosecco", per il seguito di competenza.

10. Di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, al Ministero competente, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Udine (UD), alla Società Valoritalia srl, alla Regione del Veneto e al Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" per l'espletamento delle attività di informazione, assistenza e supporto ai produttori.

11. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE